



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Originale

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026. I.E.

L'anno **2026** il giorno **29** del mese di **Luglio** alle ore **18.30** nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta **straordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

La seduta apre alle ore 19:02.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
RIANI Claudio	Si	AGNESINI Linda	Si
RICCI Mattia	Si	BRUNI Roberto	NO
ROZZI Lorenzo	Si	SANDEI Marco	NO
BACCHIERI Michele	Si	FERRARESI Cinzia	NO
MANSANTI Corrado	NO		
CAVALLI Elisa	Si		
SCHIANCHI Massimiliano	Si		

Presenti : 7 Assenti : 4 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott. BRUGALETTA Giovanni**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, RIANI Claudio**.



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Proposta N. 24 del 23/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026. I.E.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco legge l'oggetto all'ordine del giorno e spiega la deliberazione, illustrando che l'Ente di governo dell'ambito ha già approvato il Piano economico finanziario (PEF) e il Comune con la presente deliberazione ne prende atto. Il Sindaco precisa poi che il Piano economico finanziario deve rispettare il pareggio di bilancio.

Dopodiché, il Sindaco legge una relazione sul PEF e sulle tariffe che si allega agli atti.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";
- l'art. 19 del D.L. 95/2012 stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientrano l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per lo stesso periodo;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- come previsto dall'art 6 "procedura di approvazione", commi 4 e 5 della delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019, l'Autorità territorialmente competente (ATERSIR per l'Emilia-Romagna) assume le pertinenti determinazioni relative al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e provvede a trasmetterle all'Autorità (ARERA), la quale verifica la coerenza regolatoria di atti, dati e documenti e approva;
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, introduce disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con successiva deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione DEL metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-3, per il periodo 2026-2029;
- la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell'art.1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; il comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito in Legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che l'art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022 prevede che: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- che la Legge n. 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI modificando l'art. 3 comma 5-quinques del Decreto Legge 30 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

VISTI

- il D.Lgs. n. 116/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)", che ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina, in particolare, alla definizione di rifiuto contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, alla definizione dei rifiuti urbani riportata nell'art. 184, comma 2, e all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006, ed alla definizione di rifiuti speciali contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;

OSSERVATO CHE:

- per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029, ARERA ha configurato la metodologia tariffaria confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e della riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- vengono prospettate misure volte a promuovere una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, in linea con le misure prioritarie – da adottare nel breve periodo per la "Circolarità" creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa" - enunciate nella recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea e favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata () al livello previsto dalla normativa vigente;
- con la determinazione di ARERA n. 180/2025/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- si conferma una pianificazione economico-finanziaria pluriennale, il cui orizzonte temporale copre l'intero periodo regolatorio dal 2026 al 2029, con aggiornamento a cadenza biennale;

RILEVATO CHE per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF pluriennale), i soggetti gestori (enti inclusi) sono stati chiamati ad utilizzare il tool allegato alla deliberazione di ARERA n. 397/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del secondo periodo regolatorio e, nello specifico, la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF pluriennale, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di individuare il montante su cui determinare le tariffe TARI per l'anno 2026, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF, quale strumento finalizzato alla sostenibilità tariffaria e alla tutela dell'utenza;

PRESO ATTO CHE le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie;

PRESO ATTO INOLTRE:

- che la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale, vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- che con Delibera Assembleare, n. 1 del 08/01/2015 il Consiglio Locale di Parma di ATERSIR e Delibera n. 22 del 28/08/2015 del Consiglio d'Ambito, ATERSIR ha approvato il nuovo Piano d'Ambito;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 28/12/2022 è stato sottoscritto da ATERSIR il contratto Repertorio n. 50415 di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Parma con decorrenza dal 1/01/2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037) con Iren Ambiente S.p.A.;

DATO ATTO, quindi, che nel Comune di Monchio delle Corti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito da Iren Ambiente Spa, la cui raccolta è svolta per tramite della società controllata Iren Ambiente Parma S.r.l., con sede legale in Strada Santa Margherita, 6/A- 43123 Parma;

PRECISATO che, anche in base al nuovo metodo MTR-3:

- il Comune di Monchio delle Corti non è ente territorialmente competente (ETC) e, pertanto, ha le sole competenze di trasmettere i propri costi relativi al PEF all'ETC (ATERSIR) e di approvare le tariffe finali all'utenza sulla base del PEF finale, validato e trasmesso dall'ETC (ATERSIR);
- l'ETC (ATERSIR), una volta ricevuto il PEF dai gestori (Iren Ambiente e Comune di Lesignano de' Bagni), definisce i parametri/coefficienti per il completamento del PEF (applicando il limite alla crescita annuale e l'istanza di superamento), consolida e valida il PEF finale in riferimento alla coerenza, alla completezza e alla congruità degli elementi di costo riportati rispetto ai dati contabili dei gestori coinvolti, assumendo la determinazione della proposta tariffaria (PEF 2026-2029, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità) nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- a seguito dell'approvazione delle tariffe finali all'utenza da parte del Comune, l'ETC (ATERSIR) trasmette ad ARERA la proposta tariffaria e delle tariffe all'utenza corredata dalla delibera approvativa, entro 30 giorni dall'approvazione;

OSSERVATO che:

- per la compilazione del PEF aggiornato 2026-2029 – revisione anno 2026, sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2024 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dal metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente ETC (ATERSIR), sulla base della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che:

- con la deliberazione di ARERA n.15/2022/R/rif, l'Autorità ha approvato Il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), al fine di assicurare un livello minimo e omogeneo di qualità a tutti gli utenti del servizio;
- con la predetta deliberazione, l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità vigenti;
- con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/2022 relativa a *"Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti urbani di ARERA"*, è stato approvato, tra i vari aspetti:
 - di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;
 - di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
 - che, nella costruzione del PEF 2026-2029, sono stati considerati gli obblighi e i livelli di servizio approvati;

PRECISATO che:

- nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, i soggetti competenti si sono avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, a norma dell'art. 1, comma 653, della legge 147/2013 e delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 12/02/2018, complete dei relativi allegati esemplificativi;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- i fabbisogni standard sono determinati al fine di ricavare un paradigma di confronto mediante una funzione in grado di stimare, per ogni territorio, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico efficiente per la gestione del servizio rifiuti;
- il PEF è stato ritenuto congruo rispetto al valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni standard calcolati sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Locale Atersir per l'ambito di Parma n. 3 del 30/06/2026 e deliberazione del Consiglio di Ambito di Atersir n. 38 del 30/06/2026, sono stati definiti i PEF 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti per l'ambito territoriale di Parma, relativi ai comuni del bacino IREN Ambiente;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con delibera n. 38 del 30/06/2026, le cui risultanze sono allegate al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito, il quale espone un costo complessivo per il 2026 di €. 283.890,00;

DATO ATTO che in linea generale, il montante tariffario risultante dal PEF deve essere conseguito attraverso l'acquisizione delle corrispondenti fonti di entrata, costituite prevalentemente dal gettito TARI e dagli altri proventi specificamente destinati (contributi fondo d'ambito, contributi MIUR per TARI istituti scolastici, fondi propri in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 660 e 682 della Legge n. 147/2013 ecc.);

PRESO ATTO

- che il piano finanziario validato da ATERSIR è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, nonché della relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- che le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati di cui è corredato il piano saranno inoltrate da ATERSIR ad ARERA ai sensi della deliberazione 443/2019 di ARERA;

DATO ATTO che,

- il vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente." e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...", e che la pubblicazione avverrà nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenze per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenze per anno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate". (25G00031) (GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025) (c.d. Bonus sociale per i rifiuti) che dispone la riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti riconosciuta automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità che non risulti superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

VISTA quindi la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 con cui sono state apportate modifiche urgenti alla disciplina delle componenti perequative nel settore dei rifiuti urbani introdotte dalla deliberazione 386/2023/R/rif, che comporta per il gestore della TARI o della TCP



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

l'introduzione di una nuova componente perequativa UR3 destinata alla copertura delle agevolazioni sociali;

RICHIAMATA la determina n. 152 del 18/06/2026 "approvazione lista di carico acconto Tari 2026" con la quale sono stati emessi avvisi tari 2026, in acconto del 70% sulle tariffe in vigore del 2025 al fine della rendicontazione del bonus tari con scadenza:

1^ rata 17 luglio 2026

2^ rata 17 settembre 2026;

SUCCESSIVAMENTE a seguito dell'approvazione delle tariffe TARI 2026, si procederà all'emissione di un ruolo a saldo/conguaglio con scadenza unica il 5 dicembre 2026:

CONSIDERATO inoltre che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2020;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS 267/2000);

Con voti favorevoli n.4, contrari n.3 (Schianchi, Cavalli, Rozzi), resi in forma palese ai sensi di legge da n.7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del piano economico-finanziario PEF pluriennale 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare del PEF finale per l'anno 2026 per la determinazione delle tariffe TARI 2026, validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale Atersir per l'ambito di Parma n. 3 del 30/06/2026 e deliberazione del Consiglio di Ambito di Atersir n. 38 del 30/06/2026, da cui risulta un montante tariffario, comprensivo della gestione amministrativa di TARI, dell'IVA e di altre imposte di Legge, pari a €.



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

283.890,00 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 saranno trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da parte di ATERSIR ad ARERA;
4. di approvare, in conformità al Piano Economico Finanziario 2026-2029 revisione anno 2026, il piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, costituito dal prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);
5. di confermare, oltre alle agevolazioni descritte in premessa, anche le agevolazioni già previste da regolamento;
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% come da Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 189 del 15/10/2025;
7. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenze per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenze per anno;
 - componente perequativa UR3 destinata alla copertura delle agevolazioni sociali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, (c.d. Bonus sociale per i rifiuti);
8. di confermare la scadenza della rata a congruaggio/saldo 2026 al 5 dicembre 2026;
9. di dare atto che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa, nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

11. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente;

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.7 Consiglieri presenti e votanti,

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 24

Ufficio Proponente: **Ufficio Anagrafe e Stato Civile**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026. I.E.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Anagrafe e Stato Civile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Blondi Elena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Barlesi Giuseppina



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Letto, approvato e sottoscritto da

IL Sindaco
RIANI Claudio

Il Segretario Comunale
Dott. BRUGALETTA Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì,

L'incaricato del Segretario Comunale
Rag. Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione () - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì,

L'incaricato del Segretario Comunale
Rag. Blondi Elena



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art.49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

Il Responsabile del Servizio
Elena Rag. Blondi

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Barlesi Giuseppina